Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 febbraio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1266**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto di puericultura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1267**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 111. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente:

Patologia generale.

L'art. 116, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che è tolto l'asterisco dall'insegnamento di fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1268**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella XXVII-*bis*, relativa all'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, è modificata nel senso che è tolto l'asterisco dall'insegnamento di fisica.

Art. 2.

Io statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato nel senso che all'art. 72 è tolto l'asterisco dall'insegnamento di fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1970, n. **1269**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Meldola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 9 ottobre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Meldola è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1956;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Meldola (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Meldola;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1956, registro n. 24 Interno, foglio n. 322.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1970, n. **1270.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige relativo all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale forestale della regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione Trentino-Alto Adige puo essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo nella regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1271.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vittore, nel comune di Pisogne.

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 11 febbraio 1963, integrato con altro 27 ottobre 1965 e con dichiarazioni 17 marzo 1966 e 14 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Vittore, in frazione Pontasio del comune di Pisogne (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1272.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma dello Sterpeto, in Barletta.

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Barletta in data 19 marzo 1969, integrato con dichiarazione 23 giugno 1969 e successivi decreti 10 febbraio e 11 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma dello Sterpeto, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1273.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Milazzo.

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 23 aprile 1964, integrato con dichiarazione 3 marzo 1969 e con altro decreto 24 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1274.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria De' Liguori, nel comune di Acerra.

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acerra in data 2 agosto 1967, integrato con dichiarazione 23 giugno 1969, con postilla 3 febbraio 1970 e con altra dichiarazione 27 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria De' Liguori, nel comune di Acerra (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970.

Limiti quantitativi delle serie di monete di speciale confezionatura che la Zecca può coniare e cedere per l'anno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 577, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 1000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1970, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 307, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 27 agosto 1970, il quale, all'art. 3, prevede che un ulteriore contingente sarà stabilito con successivo decreto per le monete da L. 1000 che verranno inserite nelle serie per collezionisti;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 309, occorre stabilire i limiti quantitativi entro i quali la Zecca può fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Ritenuta la necessità di stabilire in unmilionecentoquarantamila le serie di monete da coniare;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 1000, da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stabilito in pezzi unmilionecentoquarantamila.

Art. 2.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti nove valori: da L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 500 e L. 1000, viene fissato, per l'anno 1970, in unmilionecentoquarantamila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 107

(1104)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1970.

Modifica al decreto ministeriale 12 marzo 1970, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1970, numero 217, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto comitato, anche in caso di assenza o di impedimento dei membri designati;

Considerata altresì la necessità di sostituire un membro effettivo;

Viste le ulteriori designazioni delle amministrazioni interessate

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 12 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1970, n. 217:

a) L'elenco dei rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nei tre settori in cui è articolato il comitato istituito in base all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, viene annullato e sostituito dal seguente:

Meucci dott. Dante, direttore di divisione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo;

Paradiso dott. Michele, direttore di divisione, e Bossi dott. Gaetano, direttore di sezione, membri supplenti.

b) La dottssa Franca Fenu, segretario principale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominata membro supplente, in rappresentanza dello stesso Ministero nei settori del comitato relativi ai grassi e ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi o supplenti, nominati col sopra menzionato decreto ministeriale.

c) Il dott. Federico Bruno, consigliere di 1ª classe del Ministero delle finanze è nominato membro supplente, in rappresentanza dello stesso Ministero nei tre settori in cui il comitato è articolato, in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi o supplenti, nominati col sopra citato decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1970

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1970
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 287

(567)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1970.

Nomina del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946 che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'istituto stesso;

Viste le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1° agosto 1970-31 luglio 1973 sono nominati componenti il consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi i signori:

Milano dott. Armando, direttore generale dei monopoli di Stato, presidente;

D'Amico dott. Raffaele, delegato del Ragioniere generale dello Stato;

Ghezzi dott. Giovanni, direttore dell'istituto;

Rigi Luperti prof. Agostino, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gaglio dott. Elio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Biagini dott. Giacomo, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato;

Amaduzzi ing. Dino, ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato;

Bertaja dott. Giorgio e Reale dott. Pierandrea, rappresentanti dei produttori di tabacco.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 17

(569)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1970.

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'istituto stesso;

Viste le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1° agosto 1970-31 luglio 1973, il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è composto come segue:

Revisori effettivi:

Leonardi dott. Salvatore, direttore di divisione con funzioni di presidente del collegio;

Lallini dott. Grimoaldo, ispettore amministrativo dei monopoli di Stato;

Ricci dott. Valentino, in rappresentanza dei produttori del tabacco.

Revisori supplenti:

Giuseppini dott. Domenico, consigliere di 1ª classe;

Vernuccio dott. Mario, ispettore amministrativo dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 16

(570)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1040;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto 18 marzo 1962 del Presidente della Repubblica col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, formulata con deliberazione 11 dicembre 1970, n. 13/1194;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bercelli dott. Renzo;
2) Mantovani Rodolfo;
3) Montresor comm. Bruno;
4) Pasti ing. Francesco;
5) Perticarà dott. Giuseppe;
6) Tassini Gianni;
7) Veronesi comm. Apollinare.

Membri supplenti:

1) Formenti Renzo;
2) Margonari Anselmo;
3) Zanetti rag. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(571)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa M. 11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa M. 12, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte;

Tariffa M. 11/i, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte o alla riconosciuta invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora l'una o la altra si verifichino entro il periodo di durata contrattuale;

Tariffa M. 12/i, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte o alla riconosciuta invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 18 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(729)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Autorizzazione alla S.n.c. « SO.DE.LE. » Società derivati legno e gestione impianti frigoriferi di Gallusi Mario & C., con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Sant'Ilario d'Enza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1967, con il quale la « SO.DE.LE. - Società derivati legno e gestione impianti frigoriferi di Gallusi Mario & C. - S.n.c. », con sede in Milano, via Bandello, n. 4/1, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1968, con la quale detta società ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il magazzino generale con due fabbricati, costituiti uno da una cella frigorifera e l'altro da un locale, da destinare a deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 314 del 5 luglio 1968, n. 607, del 14 novembre 1969, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta e n. 444 del 16 ottobre 1970, con la quale ha approvato alcune tariffe da applicare per il deposito di merci;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Reggio Emilia in data 9 agosto 1969, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione in base al progetto approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « SO.DE.LE. - Società derivati legno e gestione impianti frigoriferi di Gallusi Mario & C. - S.n.c. », con sede in Milano, via Bandello n. 4/1, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Sant Ilario d'Enza (Reggio Emilia) con due fabbricati costituiti uno da una cella frigorifera della superficie di ml. 64, 12×16,40 e l'altro da un locale della superficie di ml. 64, 12 × 15,75, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica, datata 13 giugno 1969, presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse nel presente decreto.

Nella cella frigorifera e nel locale di cui sopra possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 5.000.000 (cinquemilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nella cella frigorifera e nel locale di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le norme regolamentari e le tariffe già in vigore per il magazzino generale, nonchè le tariffe approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia con la deliberazione n. 444 del 16 ottobre 1970.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

p. *Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

(1075)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra-mercato internazionale dell'alimentazione alberghiera » di Rimini.

I promotori della « Mostra-mercato internazionale dell'alimentazione alberghiera » hanno reso noto che organizzeranno in Rimini (Forlì) la predetta manifestazione dal 14 al 21 febbraio 1971 anzichè dal 13 al 20 gennaio 1971, come precedentemente programmato.

(1091)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area marginale dell'aeroporto di Orio al Serio

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze n. 492 del 20 novembre 1970, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa Aeronautica, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota del sedime costituente l'aeroporto di Orio al Serio, ubicata a margine dell'aeroporto stesso, censita nel comune di Seriate (Bergamo) e contraddistinta nel catasto del comune medesimo con i seguenti dati:

pag. 1081, foglio n. 7, mappale 314, superficie da dismettere	mq.	720
pag. 1081, foglio n. 7, mappale 2513, superficie da dismettere	»	410
pag. 1081, foglio n. 7, mappale 2517, superficie da dismettere	»	1.600
pag. 1081, foglio n. 7, mappale 2516, superficie da dismettere	»	20
	mq.	2 750

(495)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'ex poligono di tiro a segno nel comune di Campo Tures.

Con decreto interministeriale n. 488, del 25 marzo 1940, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'ex poligono di tiro a segno, siti nel comune di Campo Tures e distinti nel catasto dello stesso comune alla partita tavolare n. 60/II e con la particella ed. n. 137 per complessivi mq. 32.

(496)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un relitto stradale in comune di Castagneto Carducci

Con decreto ministeriale 26 novembre 1970, n. 4358, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile della superficie di mq. 667,72 ubicato al km. 2+800 della strada statale n. 329 e confinante con le pp. ff. 87, 142, 130 del foglio n. 38 in C.C. di Castagneto Carducci.

(493)

Sdemanializzazione di relitti stradali in comune di Menaggio

Con decreto ministeriale 30 novembre 1970, n. 4579, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei relitti stradali siti in comune di Menaggio costituiti dalla vecchia sede della strada statale n. 340 « Regina » rispettivamente di mq. 221,72, confinante con le pp. ff. 489 e 1555, e di mq. 437,36 confinante con le pp. ff. 573 e 583.

(494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 39695 dell'11 gennaio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 302 dell'11 febbraio 1970 con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale, destinato alla realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola media di Marina di Massa, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di circa mq. 11.924 distinta al catasto alla sez. *A*, di proprietà delle ditte:

1) Provincia della Congregazione delle figlie della carità di S. Vincenzo De Paoli, con sede a Torino, livellaria Bernoni Maria Luisa e Margherita fu Vittorio, mappale 2932 di mq. 7780;

2) Musettini Maria fu Giuseppe, maritata Bertelloni, mappale 5585 della superficie di mq. 2167;

3) Pelù Giovanni fu Pietro, mappale n 2896 di mq. 152 e mappale n. 2894 di mq. 102, totale mq. 254;

4) Cei Mirella e Piccinini Egidia, usufruttuaria in parte, mappale 5000 di mq. 273 e mappale 4999 di mq. 98, totale mq. 371;

5) Sturlesi Orlando, mappale 5002 di mq. 1352, prescelta dall'amministrazione comunale di Massa.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(491)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini: « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » per i vini « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria ».

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria », sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini di cui all'articolo precedente devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve del vitigno Zibibbo (Moscatellone) coltivato nell'isola di Pantelleria.

E' ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi: l'uva da essi proveniente non può essere uti-

lizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta deve essere detratta ai fini del computo della resa di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli precedenti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità, tra cui un contenuto naturale zuccherino delle uve, al momento della raccolta, tale da assicurare al mosto ed al vino una gradazione alcoolica complessiva non inferiore ai 12°,5.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare non deve essere superiore ai 70 quintali per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione per la produzione del vino « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcoolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Art. 5.

Il vino « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » destinato come tale al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo dorato, più o meno intenso, all'ambrato;
aroma: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico di moscato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°,5 di cui almeno 8,00 svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Art. 6.

Il « Moscato di Pantelleria » può essere qualificato « vino dolce naturale » quando per le caratteristiche delle uve impiegate nella sua preparazione, o per la tradizionale aggiunta di uva leggermente appassita, ha un aroma più pronunciato di uva « moscato » ed una gradazione alcoolica complessiva non inferiore ai gradi 17,5 e non superiore ai gradi 20,5 di cui almeno 13 svolti.

Tale aggiunta di uva appassita, da praticarsi nel corso della prima fermentazione e dopo di essa, deve essere effettuata su un prodotto base avente una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi 14,5 e deve essere compiuta nell'isola di Pantelleria.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che la suddetta operazione venga effettuata nei territori dei comuni di Marsala e Mazara del Vallo, fermo restando che il leggero appassimento delle uve deve essere sempre effettuato nell'isola.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria », può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini rispondenti alle condizioni stabilite dai precedenti articoli.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione dello spumante, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria e nei territori dei comuni di Marsala e Mazara del Vallo.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria », può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione del tipo liquoroso, siano effettuate in stabilimenti siti nell'isola di Pantelleria o nei territori dei comuni di Marsala e Mazara del Vallo.

Art. 9.

Per i vini di cui ai precedenti articoli 7 e 8 la denominazione « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » deve essere immediatamente seguita, in etichetta, nella stessa riga o al di sotto di essa, rispettivamente dall'indicazione « spumante » o « liquoroso ».

Art. 10.

La denominazione « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria », è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale leggero appassimento nei limiti consentiti.

Per la preparazione si applica quanto prescritto nel precedente art. 4, la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40 %.

Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come « vino dolce naturale ».

Art. 11.

Il vino « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: ambrato;
aroma: delicato di moscato;
sapore: dolce e gradevole;
alcoole: svolto non inferiore al 14 % in volume e contenuto zuccherino non inferiore all'11 %;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 30 %.

Art. 12.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare — con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 13.

La denominazione di origine controllata « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con vino base rispondente alle condizioni previste dai precedenti articoli 10 e 11 del presente disciplinare.

Nella preparazione è consentita soltanto l'aggiunta di alcoole di origine vinicola e tale preparazione deve avvenire esclusivamente nell'isola di Pantelleria.

La gradazione alcoolica complessiva del prodotto finito non deve essere inferiore ai gradi 21,5 di cui almeno 15 svolti.

Per il vino di cui al presente articolo, in etichetta, la denominazione « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » deve essere immediatamente seguita, nella stessa riga o al di sotto di essa, dalla specificazione « liquoroso ».

Art. 14.

I vini « Moscato passito di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » liquoroso, possono portare la qualificazione extra qualora presentino:

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
una gradazione alcoolica minima complessiva di 23°,9 di cui almeno 15°,5 svolti;

abbiano subito un periodo di invecchiamento di almeno 1 anno a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;

siano immessi al consumo esclusivamente in bottiglie confezionate nell'isola di Pantelleria.

Art. 15.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di origine controllata, di cui al presente disciplinare, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste ivi compresi gli aggettivi « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e « similari ».

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini « Moscato naturale di Pantelleria » o « Moscato di Pantelleria » e « Moscato passito di Pantelleria » o « Passito di Pantelleria » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nell'isola di Pantelleria — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica « Pantelleria » è riservata esclusivamente ai vini che rispondono alle condizioni di produzione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, e quindi non può essere usato per designare altri tipi di vino.

Art. 16.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui ai precedenti commi, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'articolo 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario provinciale.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(609)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,50	624,50	624,70	624,55	624,45	625,50	624,45	624,55	624,50	624,60
Dollaro canadese	619,05	619,20	619,25	619,10	617,80	619,05	619,10	619,10	619,05	619,25
Franco svizzero	145,36	145,37	145,41	145,38	145,30	145,38	145,35	145,38	145,36	145,40
Corona danese	83,45	83,46	83,46	83,465	83,30	83,44	83,455	83,465	83,45	83,45
Corona norvegese	87,39	87,43	87,45	87,44	87,40	87,38	87,44	87,44	87,39	87,40
Corona svedese	120,61	120,68	120,75	120,73	120,60	120,60	120,725	120,73	120,61	120,60
Fiorino olandese	173,63	173,73	173,81	173,775	173,40	173,63	173,75	173,775	173,63	173,78
Franco belga	12,58	12,584	12,59	12,5855	12,57	12,58	12,585	12,5855	12,58	12,585
Franco francese	113,16	113,19	113,235	113,195	113,05	113,15	113,18	113,195	113,16	113,20
Lira sterlina	1510,25	1510 —	1510,20	1510,40	1509,25	1510,25	1510,15	1510,49	1510,25	1510,40
Marco germanico	171,89	172 —	172,05	172,015	172 —	171,87	172,01	172,015	171,89	172 —
Scellino austriaco	24,12	24,12	24,135	24,13	24,14	24,13	24,125	24,13	24,12	24,13
Escudo portoghese	21,95	21,94	21,90	21,95	21,90	21,95	21,945	21,95	21,95	21,95
Peseta spagnola	8,97	8,97	8,9825	8,9770	8,95	8,97	8,975	8,9770	8,97	8,98

Media dei titoli del 3 febbraio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,425
» 5 % (Ricostruzione)	89,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,55
» 5 % (Città di Trieste)	92,75
» 5 % (Beni esteri)	88,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,05
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	90,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,50
Dollaro canadese	619,10
Franco svizzero	145,365
Corona danese	83,46
Corona norvegese	87,44
Corona svedese	120,727
Fiorino olandese	173,762
Franco belga	12,585
Franco francese	113,187
Lira sterlina	1510,275
Marco germanico	172,012
Scellino austriaco	24,127
Escudo portoghese	21,947
Peseta spagnola	8,976

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	624,55	624,10	624,16	624,20	624,20	624,55	624,18	624,20	624,55	624,35
Dollaro canadese	619,10	618,90	619 —	619,10	617,50	619,11	618,90	619,10	619,10	619,10
Franco svizzero .	145,38	145,27	145,25	145,285	145,20	145,36	145,25	145,285	145,38	145,31
Corona danese	83,46	83,40	83,40	83,385	83,30	83,45	83,37	83,385	83,46	83,45
Corona norvegese .	87,44	87,40	87,41	87,39	87,40	87,45	87,40	87,39	87,44	87,40
Corona svedese .	120,73	120,67	120,70	120,69	120,60	120,72	120,68	120,69	120,73	120,70
Fiorino olandese	173,77	173,60	173,69	173,64	173,40	173,76	173,635	173,64	173,77	173,67
Franco belga .	12,58	12,575	12,582	12,578	12,57	12,58	12,578	12,578	12,58	12,58
Franco francese .	113,19	113,09	113,13	113,12	113,10	113,20	113,135	113,12	113,19	113,13
Lira sterlina .	1510,40	1508,80	1509,25	1509 —	1508,50	1510,40	1508,80	1509 —	1510,40	1509,05
Marco germanico . .	172,01	171,90	171,95	171,94	171,85	172 —	171,935	171,94	172,01	171,95
Scellino austriaco .	24,13	24,10	24,10	24,108	24,14	24,12	24,10	24,108	24,13	24,12
Escudo portoghese	21,95	21,93	21,95	21,945	21,90	21,95	21,945	21,945	21,95	21,95
Peseta spagnola .	8,97	8,97	8,9675	8,9665	8,95	8,97	8,963	8,9665	8,97	8,98

Media dei titoli del 4 febbraio 1971

Rendita 5 % 1935 .	89,725
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,40
» 5 % (Ricostruzione) . .	89,45
» 5 % (Riforma fondiaria) .	90,575
» 5 % (Città di Trieste) . .	93,25
» 5 % (Beni esteri) .	88,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,925
» 5,50 % » » 1968-83 .	89,25
» 5,50 % » » 1969-84 .	90,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,95
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	97,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1971

Dollaro USA . .	624,19
Dollaro canadese . .	619 —
Franco svizzero . . .	145,267
Corona danese	83,377
Corona norvegese	87,395
Corona svedese .	120,685
Fiorino olandese	173,637
Franco belga . .	12,578
Franco francese	113,127
Lira sterlina	1508,90
Marco germanico . .	171,937
Scellino austriaco .	24,104
Escudo portoghese .	21,945
Peseta spagnola . .	8,965

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 27 gennaio 1971

(1076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 Mod. 241 D.P. — Data: 9 marzo 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Venezia — Intestazione: Lucheschi Maria Elisabetta, nata il 23 novembre 1926 a Vittorio Veneto — Titoli del debito pubblico: nominativi 9 — Capitale L. 168.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 gennaio 1971

(356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			17.380		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	9.294.624			
	residui	667.669			
	Totale		9.962.293		
Accensione di prestiti	competenza	1.142.279			
	residui	4.062			
	Totale		1.146.341		
Spese correnti	competenza			7.503.549	
	residui			1.583.435	
	Totale				9.086.984
Spese in conto capitale	competenza			1.417.225	
	residui			579.329	
	Totale				1.996.554
Rimborso di prestiti	competenza			236.679	
	residui			27.512	
	Totale				264.191
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		6.335.190		5.441.802	
Conti correnti		26.685.517		26.907.539	
Incassi da regolare		5.302.044		5.163.024	
Altre gestioni		12.106.068		11.344.891	
	Totale		50.428.819		48.857.256
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		191.009		244.419	
Pagamenti da regolare		406.454		347.871	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.097.884		2.437.631	
Altri crediti		20.313.876		21.312.467	
	Totale		23.009.223		24.342.388
	Totale complessivo		84.564.056		84.547.373
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970			—		16.683
	Totale a pareggio		84.564.056		84.564.056

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1970 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		16.683	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	54.401		
Pagamenti da regolare	174.458		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	911.786		
Altri crediti	2.475.431		
Totale crediti		3.616.076	
In complesso			3.632.759
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.476.774		
Conti correnti	1.930.278		
Incassi da regolare	382.722		
Altre gestioni	1.228.866		
Totale debiti			8.018.640
Situazione del Tesoro (passività)			4.385.881

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1970 L. 229.742 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del tesoro: G. MICONI

(1306)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1970

Prima delle scritturazioni di chiusura

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.804.206.790.568 —
Cassa	»	39.063.217.853 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.035.325.418.071 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	329.675.492 —
Anticipazioni	»	841.736.062.520 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.687.334.960.460 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.220.784.489.883 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	936.564.613.958 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.591.564.702.504 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	77.984.716.731 —
Spese	»	259.657.329.734 —
	L.	11.833.551.977.775 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.350.892.429.431 —
	L.	23.184.444.407.206 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	23.186.213.871.022 —

Prima delle scritturazioni di chiusura

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	6.619 135 962 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	192 883 784 222 —
Depositi in conto corrente liberi			»	284 229 262 552 —
Conti correnti vincolati			»	3.304 850 940 253 —
Creditori diversi			»	1.132 640 638 984 —
Rendite del corrente esercizio			»	277 857 739 940 —
			L.	11.811.598.327 951 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	12.158.120.349 —		
Fondo di riserva straordinario	»	9.495.579.475 —		21.953.649 824 —
			L	11.833.551.977.775 —
Depositanti			»	11.350.892.429.431 —
			L.	23.184.444.407.206 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE			L.	23.186.213.871.022 —

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: PESCATORE

(1307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale del ruolo della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, di bandire un concorso a sette posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Visto l'art. 12 (ultimo comma) della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o chimica o elettronica;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma - e dovrà essere spedita alla direzione generale stessa a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 31 marzo 1971.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda entro il citato termine (31 marzo 1971) fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata con la quale sarà spedita la domanda stessa.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.
Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4: da quale istituto d'istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera g) del precedente art. 4: la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti). Inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua prescelta per la 3ª prova scritta (inglese o francese o tedesco) e, qualora intenda sostenere la prova orale facoltativa, la lingua o le lingue relative a tale prova da scegliersi fra inglese, francese e tedesco, purchè diverse dalla lingua prescelta per la prova scritta (v. pro-

gramma di cui all'allegato 3 al presente bando). Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa la prova orale facoltativa si riterrà che egli non intende sostenere tale prova.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso, giusta precedente art. 5, nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda, od anche dopo la presentazione di essa, non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte della amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al «Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'esercito - 00100 Roma». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prova d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale obbligatoria sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale obbligatoria non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa sarà valutata in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale la prova stessa sia stata superata in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 15 febbraio 1963, n. 319 e decreto legislativo 28 agosto 1970, n. 622), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenze a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche

se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — inviati con l'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni 30 da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto di esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *dicembre* 1970
Registro n. 67, *foglio n.* 114

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale)

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . ., nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . con specializzazione (5) . . rilasciato da (6) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) .,

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza per gli impiegati non di ruolo)

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza, come impiegato, dal . . al . . presso . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta a . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (9) . .,

di prescegliere, per la terza prova scritta, la lingua (10) . . .,

di prescegliere, per la prova orale facoltativa, la lingua (o le lingue) (11) . .,

di risiedere in (12) .

Data .

Firma (13)

. . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*ter*) specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'Università (o l'Istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Inglese, o tedesco o francese.

(11) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa.

La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco purchè si tratti di lingua o di lingue diverse da quella scelta per la prova scritta.

(12) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: Via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio e del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi *razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6* lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1946, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema concernente la progettazione di una struttura in legno o ferro o cemento armato.

2) Svolgimento di un tema su argomento di scienza delle costruzioni o fisica tecnica applicata o meccanica applicata.

3) Versione in italiano dall'inglese o dal francese o dal tedesco — secondo la scelta del candidato, che egli preciserà nella domanda di ammissione al concorso — di un brano di letteratura tecnica.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA ORALE OBBLIGATORIA

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prima e seconda prova scritta.

2) Colloquio su:

argomenti trattati nella seconda prova scritta;

diritto amministrativo. Nozioni limitate allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

PROVA ORALE FACOLTATIVA

Lingua straniera: lettura e versione da una o due lingue straniere diverse da quella prescelta per la prova scritta n. 3, purchè comprese fra le lingue indicate per tale prova.

La lingua o le lingue straniere prescelte per la prova orale facoltativa dovranno essere, al pari di quella prescelta per la prova scritta, precisate nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27) e 30) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo della riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di resi-

denza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) **Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:**

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica prevista, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5

(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di resi-

denza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al con-

corso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(228)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica anno 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1969-70, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1969, registro n. 5 Difesa Aeronautica, foglio n. 197;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1969, con il quale è prorogato il termine per la presentazione delle domande provvisorie di partecipazione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1969, registro n. 12 Difesa Aeronautica, foglio n. 306;

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1969, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa Aeronautica, foglio n. 167;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale: Paschini Franco; Rigon Giovanni; Lepore Santo; Facciolongo Mauro; Grimaldi Piero; Amaro Maurizio; De Vincentis Giampaolo; D'Agostino Carlo; Mariano Luigi; ed i seguenti candidati idonei per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri: Tasselli Luigi; Galgaro Pier Giorgio; Paschini Franco; Timpone Mario; Remigi Danilo; Ziragachi Giorgio; Marseu Marco; Perfetto Antimo; Facciolongo Mauro; Panza Elio; Squeglia Gennaro; Cotignoli Eugenio; De

Vincentis Giampaolo; D'Agostino Carlo; Milanetti Antonio; Orfeo Vincenzo; Rocca Maurizio; non hanno presentato tutta la documentazione prevista ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed all'art. 10 del decreto ministeriale 29 gennaio 1969, di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1969-70:

N.	Candidato		Punti
1.	Ghislandi Giovanni	punti	35,00
2.	La Neve Guglielmo	»	32,00
3.	Giovannini Marco	»	31,90
4.	Trovato Michele	»	31,00
5.	Leorato Adriano	»	30,18
6.	Aveta Pasquale	»	30,00
7.	Porta Alido	»	29,90
8.	Scarpato Sergio, nato il 23 marzo 1948	»	28,18
9.	De Vincenti Leandro, nato il 29 aprile 1950	»	28,18
10.	Palombi Sante, nato il 28 ottobre 1948	»	28,09
11.	Vagnoli Sandro, nato l'8 aprile 1949	»	28,09
12.	De Dominicis Michele, nato il 20 agosto 1949	»	28,09
13.	Bonadies Giovanni, nato il 10 aprile 1950	»	28,09
14.	Gismondi Massimo, nato il 25 agosto 1950	»	28,09
15.	D'Aloiso Placido, nato il 24 luglio 1951	»	28,09
16.	Moschi Maurizio, nato il 10 novembre 1949	»	28,08
17.	Ricci Paolo, nato il 10 gennaio 1950	»	28,08
18.	Pilone Antonio, nato il 15 maggio 1950	»	28,08
19.	Tosi Tiziano, nato il 6 settembre 1950	»	28,08
20.	Ancora Luigi, nato il 17 agosto 1948	»	28,00
21.	Papuzzo Fortunato, nato il 23 luglio 1949	»	28,00
22.	Totaro Matteo, nato il 21 agosto 1949	»	28,00
23.	Raparelli Stefano, nato il 22 agosto 1949	»	28,00
24.	Bergamini Giovanni, nato il 27 novembre 1949	»	28,00
25.	Zandonà Arturo, nato il 28 marzo 1950	»	28,00
26.	Macolino Giuseppe, nato l'8 aprile 1950	»	28,00
27.	Tutino Luigi, nato il 16 gennaio 1951	»	28,00
28.	Pati Vito, nato il 15 agosto 1951	»	28,00
29.	Fusaro Sergio, nato il 20 luglio 1948	»	27,99
30.	Bitetti Luigi, nato il 27 settembre 1948	»	27,99
31.	Papale Gesualdo, nato il 22 agosto 1949	»	27,99
32.	Dabalà Luigi, nato il 10 maggio 1950	»	27,99
33.	Di Giorgio Roberto, nato il 12 giugno 1950	»	27,99
34.	Muccitelli Antonio Pompeo, nato il 1° ottobre 1950	»	27,99
35.	Gagliarini Vincenzo, nato il 25 dicembre 1950	»	27,99
36.	Lopez Angelo, nato l'11 maggio 1951	»	27,99
37.	Conzadori Gianni, padre invalido di guerra	»	27,90
38.	Pierotti Antonio, nato il 29 dicembre 1947	»	27,90
39.	Boschi Mauro, nato il 16 marzo 1948	»	27,90
40.	Fumagalli Piergiuseppe, nato il 16 aprile 1948	»	27,90
41.	Messeri Umberto, nato il 6 marzo 1949,	»	27,90
42.	Corsi Luigi, nato il 9 dicembre 1949	»	27,90
43.	Mancini Ciro, nato il 27 marzo 1950	»	27,90
44.	Lucchi Paolo, nato il 28 novembre 1950	»	27,90
45.	Stella Luciano, nato il 6 novembre 1948	»	27,81
46.	Zanardi Luciano, nato il 27 gennaio 1949	»	27,81
47.	Fiore Francesco, Nunziatella	»	27,80
48.	Gatti Luigi, nato il 21 gennaio 1948	»	27,80
49.	Frisoni Marco, nato il 10 gennaio 1949	»	27,80
50.	Domini Giovanni Luigi, nato il 1° febbraio 1949	»	27,80
51.	Foffa Rocco, nato il 20 aprile 1949	»	27,80
52.	Lapenta Michele, nato il 16 gennaio 1950	»	27,80
53.	Stoppioni Riccardo, nato il 7 novembre 1947	»	27,72
54.	Sassani Achille, nato il 19 maggio 1948	»	27,72
55.	Vito Gaetano, nato il 17 marzo 1950	»	27,72
56.	Betti Alberto, nato l'8 gennaio 1948	»	27,71
57.	Danese Francesco, nato il 24 ottobre 1948	»	27,71
58.	Baghin Gianfranco, nato il 27 maggio 1949	»	27,71
59.	Cassano Luigi, nato il 6 giugno 1949	»	27,71
60.	Cigliola Patrizio, nato il 13 novembre 1949	»	27,71
61.	Sanapo Gilberto, nato il 29 ottobre 1950	»	27,71
62.	Ricci Domenico, nato il 29 novembre 1950	»	27,71
63.	Peracchia Dario, nato il 16 dicembre 1947	»	27,63
64.	Cazzola Danilo, nato il 31 marzo 1948	»	27,63
65.	Ciunfrini Ernesto, nato il 10 giugno 1948	»	27,63
66.	Caruso Saverio, nato il 5 marzo 1948	punti	27,62
67.	Cuccu Giangavino, nato il 1° gennaio 1949	»	27,62
68.	Bombardelli Marco, nato l'11 settembre 1949	»	27,62
69.	Del Zotto Lino, nato il 15 aprile 1950	»	27,62
70.	Catanzariti Francesco, nato il 15 luglio 1950	»	27,62
71.	Ginevri Gianluca, nato il 27 marzo 1949	»	27,54
72.	Marcellino Bruno, nato il 21 gennaio 1950	»	27,54
73.	Grassi Sergio, nato il 5 marzo 1950	»	27,54
74.	Gasparoni Aladino, nato il 16 luglio 1950	»	27,54
75.	Li Causi Giuseppe, nato il 29 gennaio 1951	»	27,54
76.	Nava Fernando, nato l'11 agosto 1948	»	27,53
77.	Perazza Vincenzo, nato il 12 febbraio 1949	»	27,53
78.	Rocchelli Antonio, nato il 5 giugno 1949	»	27,53
79.	Pellicani Alessandro, nato il 22 giugno 1949	»	27,53
80.	Panato Orazio, nato l'11 gennaio 1950	»	27,53
81.	Lambiase Salvatore, nato il 26 maggio 1948	»	27,45
82.	Comuzzo Flavio, nato il 4 settembre 1948	»	27,45
83.	Ottaviano Vittorio, nato il 23 gennaio 1950	»	27,45
84.	Scarpone Giuseppe, nato il 10 ottobre 1950	»	27,45
85.	Tassarotti Aldo, nato il 5 febbraio 1951	»	27,45
86.	Boria Eros, nato il 17 febbraio 1951	»	27,45
87.	Mazzocchi Bruno	»	27,44
88.	Raineri Diego, nato il 25 maggio 1949	»	27,36
89.	Gaeta Pietro, nato il 13 giugno 1949	»	27,36
90.	Riboldi Attilio, nato il 20 giugno 1950	»	27,36
91.	Ambrosino Gaetano, nato l'11 dicembre 1950	»	27,36
92.	Latella Pasquale, nato il 16 febbraio 1951	»	27,36
93.	De Micco Antonio, nato il 10 giugno 1949	»	27,35
94.	Ciancarella Mario, nato il 18 marzo 1951	»	27,35
95.	Bezzan Luciano	»	27,27
96.	Mariggiò Damiano, nato il 3 dicembre 1947	»	27,26
97.	Cosentino Antonio, nato il 21 novembre 1949	»	27,26
98.	Locatelli Riccardo, nato il 20 maggio 1950	»	27,26
99.	Chimenti Giuseppe, nato il 20 novembre 1948	»	27,18
100.	Romanelli Ugo, nato il 9 aprile 1949	»	27,18
101.	Cervellieri Fernando, nato il 2 marzo 1951	»	27,18
102.	Di Comite Roberto, nato il 17 maggio 1949	»	27,17
103.	Cinque Claudio, nato il 9 ottobre 1949	»	27,17
104.	Febbraro Giuseppe	»	27,09
105.	Bergamini Maurizio, nato il 9 maggio 1949	»	27,08
106.	Landi Salvatore, nato il 25 ottobre 1949	»	27,08
107.	Di Bartolo Giuseppe	»	27,00
108.	Ferrarini Federico Marco, nato l'11 luglio 1948	»	26,99
109.	Merulla Arcadio, nato il 5 luglio 1950	»	26,99
110.	Mancinelli Pasqualino, nato il 1° gennaio 1951	»	26,99
111.	Casale Remo, nato il 24 settembre 1949	»	26,90
112.	Vallata Luigino, nato il 21 gennaio 1950	»	26,90
113.	Cuoco Marzio, nato il 21 luglio 1950	»	26,90
114.	Mazzola Alberto, nato l'11 marzo 1948	»	26,81
115.	Gagliardo Pasquale, nato il 2 gennaio 1949	»	26,81
116.	Tarricone Pasquale, nato il 23 aprile 1951	»	26,81
117.	Ranucci Fabio, nato il 7 ottobre 1948	»	26,72
118.	Boccia Giuseppe, nato il 16 luglio 1949	»	26,72
119.	Di Lorenzo Del Casale Ottavio, nato il 21 marzo 1948	»	26,63
120.	Pozza Maurizio, nato il 30 ottobre 1950	»	26,63
121.	Roda Cavagna Ettore	»	26,62
122.	Ruggiero Vito, nato il 16 giugno 1949	»	26,54
123.	D'Addario Antonio, nato il 31 luglio 1949	»	26,54
124.	Gallotta Gianfranco, nato il 9 febbraio 1949	»	26,45
125.	La Tessa Arrigo, nato il 24 aprile 1950	»	26,45
126.	Tirapani Pier Luigi, nato il 19 agosto 1950	»	26,45
127.	Mauloni Valter, nato il 10 giugno 1951	»	26,45
128.	Adamo Giovanni, nato il 6 febbraio 1949	»	26,44
129.	Di Ruzza Italo, nato il 27 luglio 1949	»	26,44
130.	Pegoraro Sante Maurizio, nato il 6 marzo 1948	»	26,35
131.	Salaorno Alessandro, nato il 29 maggio 1950	»	26,35
132.	Mennella Renato, nato il 14 marzo 1951	»	26,35
133.	Alviani Arturo, nato il 20 febbraio 1950	»	26,27
134.	Tunno Francesco, nato l'11 agosto 1950	»	26,27
135.	Fanti Paolo	»	26,18
136.	Lomartire Decio	»	26,09
137.	Fior Pio, nato il 3 marzo 1948	»	26,00
138.	Franchi Sergio, nato il 18 settembre 1948	»	26,00
139.	Scarpato Pasquale, nato il 2 gennaio 1950	»	26,00
140.	Allochis Carlo Maria	»	25,90
141.	Palumbo Giovanni	»	25,62
142.	Cavanna Sergio	»	25,35
143.	Morandi Giuseppe	»	25,26
144.	Sodano Alfonso	»	25,17
145.	Guidi Pasquale	»	25,08
146.	Pastore Vincenzo	»	25,00

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1969-70:

1. Canciani Giorgio punti 38,00
2. Corfiati Mario » 37,00
3. Spagnolini Bruno » 36,81
4. De Bertolis Claudio » 36,00
5. Vecchi Umberto » 35,45
6. D'Onghia Lorenzo » 35,27
7. Tomasello Filippo » 35,00
8. Stendardo Pantaleo » 34,63
9. Rizzo Giuseppe » 34,00
10. Affinita Umberto » 33,54
11. Ferrante Piernicola » 33,18
12. Tangorra Antonio » 33,00
13. Punzi Raffaele Giambattista » 32,90
14. Terenzio Luigi » 32,45
15. Memmo Vincenzo » 32,00
16. De Blasi Vincenzo » 31,63
17. Ramunno Elio » 31,54
18. Della Femina Francesco Paolo . » 31,36
19. Napolitano Antonio » 31,00
20. Panico Danilo » 30,63
21. Borreo Carlo » 30,45
22. Verì Goffredo » 30,09
23. Salvato Rosario » 30,00
24. Puglisi Orazio » 29,90
25. D'Errico Antonio » 29,18
26. Morini Dario » 29,00
27. Ferraiuolo Emilio » 28,90
28. Cortonesi Rivo » 28,54
29. Oliveri Vincenzo » 28,45
30. Scarpato Sergio, nato il 23 marzo 1948 » 28,18
31. De Vincenti Leandro, nato il 29 aprile 1950 » 28,18
32. Borgo Pietro, nato il 29 giugno 1950 » 28,18
33. Palombi Santo, nato il 28 ottobre 1948 » 28,09
34. Vagnoli Sandro, nato l'8 aprile 1949 » 28,09
35. De Dominicis Michele, nato il 20 agosto 1949 » 28,09
36. Bonadies Giovanni, nato il 10 aprile 1950 » 28,09
37. Gismondi Massimo, nato il 25 agosto 1950 » 28,09
38. D'Aloiso Placido, nato il 24 luglio 1951 » 28,09
39. Costa Giovanni, nato il 9 luglio 1950 » 28,08
40. Tosi Tiziano, nato il 6 settembre 1950 . » 28,08
41. Cacace Massimo, nato il 6 marzo 1948 » 28,00
42. Totaro Matteo, nato il 21 agosto 1949 » 28,00
43. Maglionico Giovanni, nato il 2 novembre 1949 » 28,00
44. Bergamini Giovanni, nato il 27 novembre 1949 » 28,00
45. Martire Pietro, nato il 2 gennaio 1950 » 28,00
46. Zandonà Arturo, nato il 28 marzo 1950 » 28,00
47. Macolino Giuseppe, nato l'8 aprile 1950 » 28,00
48. Scarso Maurizio, nato il 20 aprile 1950 » 28,00
49. Pati Vito, nato il 15 agosto 1951 . » 28,00
50. Bitetti Luigi, nato il 27 settembre 1948 » 27,99
51. Fusari Domenico, nato il 10 gennaio 1949 » 27,99
52. Di Dato Paolo, nato il 31 maggio 1950 . » 27,99
53. Di Giorgio Roberto, nato il 12 giugno 1950 » 27,99
54. Piccinni Carlo Alberto, nato il 16 agosto 1950 » 27,99
55. Muccitelli Antonio Pompeo, nato il 1° ottobre 1950 . . » 27,99
56. Conzadori Gianni, padre invalido di guerra punti 27,90
57. Pierotti Antonio, nato il 29 dicembre 1947 » 27,90
58. Mancini Ciro, nato il 27 marzo 1950 . . » 27,90
59. Foffa Rocco, nato il 20 aprile 1949 . . . » 27,80
60. Lapenta Michele, nato il 16 gennaio 1950 . . » 27,80
61. Stoppioni Riccardo . . . . » 27,72
62. Betti Alberto, nato l'8 gennaio 1948 . . . » 27,71
63. Cigliola Patrizio, nato il 13 novembre 1949 . » 27,71
64. Lepore Santo, nato il 22 luglio 1950 . . . » 27,71
65. Sanapo Gilberto, nato il 29 ottobre 1950 . . » 27,71
66. Ciunfrini Ernesto . . . . » 27,63
67. Caruso Saverio, nato il 5 marzo 1948 . . » 27,62
68. Bombardelli Marco, nato l'11 settembre 1949 » 27,62
69. Catanzariti Francesco, nato il 15 luglio 1950 » 27,62
70. Grassi Sergio, nato il 5 marzo 1950 . . . » 27,54
71. Gasparoni Aladino, nato il 16 luglio 1950 . » 27,54
72. Panato Orazio, nato l'11 gennaic 1950 . » 27,53
73. Ottaviano Vittorio, nato il 23 gennaio 1950 . » 27,45
74. Tassarotti Aldo, nato il 5 febbraio 1951 . . » 27,45
75. Raiñeri Diego, nato il 25 maggio 1949 . . » 27,36
76. Latella Pasquale, nato il 16 febbraio 1951 . » 27,36
77. De Micco Antonio, nato il 10 giugno 1949 . » 27,35
78. Ciancarella Mario, nato il 18 marzo 1951 . » 27,35
79. Cosentino Antonio . . . . . . » 27,26
80. Chimenti Giuseppe, nato il 20 novembre 1948 » 27,18
81. Romanelli Ugo, nato il 9 aprile 1949 . . » 27,18
82. Cervellieri Fernando, nato il 2 marzo 1951 . » 27,18
83. Galassi Angelo . . . . » 27,09
84. Landi Salvatore . . . . » 27,08
85. Di Bartolo Giuseppe . . . . » 27,00
86. Ferrarini Federico Marco, nato l'11 luglio 1948 » 26,99
87. Merulla Arcadio, nato il 5 luglio 1950 . . » 26,99
88. Vallata Luigino, nato il 21 gennaio 1950 . » 26,90
89. Cuoco Marzio, nato il 21 luglio 1950 » 26,90
90. Tarricone Pasquale » 26,81
91. Di Lorenzo Del Casale Ottavio » 26,63
92. Gallotta Gianfranco, nato il 9 febbraio 1949 » 26,45
93. La Tessa Arrigo, nato il 24 aprile 1950 . » 26,45
94. Mauloni Valter, nato il 10 giugno 1951 . » 26,45
95. Adamo Giovanni . » 26,44
96. Mennella Renato » 26,35
97. Tunno Francesco . » 26,27
98. Fanti Paolo » 26,18
99. Lomartire Decio » 26,09
100. Scarpato Pasquale » 26,00
101. Riccardelli Nello . » 25,81
102. Anglani Adriano » 25,72
103. Del Prete Rocco . » 25,63
104. Palumbo Giovanni » 25,62
105. Delle Donne Pierino » 25,27
106. De Rimini Renato . » 25,09
107. Paolillo Paolo Ettore . » 25,00
108. Giustozzi Nicola . . . . » 24,00

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 321

(445)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.